



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 14 febbraio 2018
Rif RM 13.02.2018//2520

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente il sussidio agli allievi iscritti alle scuole di musica

Il Municipio richiamati l'articolo 192 LOC, l'articolo 44 RaLOC e in applicazione del Regolamento comunale per il sussidio agli allievi iscritti alle scuole di musica

ordina

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza definisce le modalità di versamento del sussidio agli allievi domiciliati a Biasca che partecipano ad una scuola di musica riconosciuta dal Cantone (art. 25 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura), dalla Federazione Scuole di Musica Ticinesi (FESMUT), dalla Società Svizzera di Pedagogia Musicale.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio per le scuole di musica le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso C/C-UE-AELS) a Biasca, come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Art. 3 Sussidio

¹Il contributo comunale corrisponde alla metà della retta annua pagata per i corsi ma al massimo a CHF 300.00 per anno scolastico

²In caso di partecipazione parziale ai corsi (un solo semestre) il contributo massimo sarà calcolato proporzionalmente alla frequenza.

³Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei sussidi cessa con semplice avviso all'utenza.

Art. 4 Modalità di pagamento

¹Chi desidera ottenere il contributo comunale agli allievi iscritti alle scuole di musica, deve presentare la richiesta (con la relativa documentazione) presso l'ufficio Amministrazione comunale e sociale tramite l'apposito formulario.

²Verificato il diritto, il sussidio è versato sul conto bancario/postale indicato dal richiedente.

³Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di accedere al sussidio.

⁴Il richiedente (il suo rappresentante legale in caso di minorenni) deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato);

Art. 5 Termini di reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 6 Entrata in vigore


La presente ordinanza entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

il Sindaco



Loris Galbusera

Per il Municipio:



Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 2520 del 13 febbraio 2018.

Esposta all'albo comunale dal 19 febbraio 2018 al 20 marzo 2018.